



CAMERA DEI DEPUTATI COMMISSIONE GIUSTIZIA
II COMMISSIONE (GIUSTIZIA)

Esame delle abbinare proposte di legge C. 594 D'ORSO, C. 735 GRIBAUDO, C. 751
D'ORSO, C. 867 CALDERONE, C. 2432 PITTALIS, C. 2629 Governo e C. 2633 DORI
in tema di "*Riforma dell'ordinamento forense*"

PROPOSTE DI EMENDAMENTI
AVANZATE DA A.N.F.

Roma, 12 dicembre 2025.

A.N.F. Associazione Nazionale Forense
Il Segretario Generale
Avv. Giampaolo DI MARCO

EMENDAMENTO 1

DDL

Delega per la riforma dell'ordinamento forense C. 2629 (Governo)

ART. 2

COMMA 1, LETTERA A)

All'articolo 2, comma 1, lettera a), dopo le parole «prevedere che la disciplina dei principi generali dell'ordinamento forense» inserire le parole «, nel rispetto dei principi costituzionali, della normativa comunitaria e dei trattati internazionali»

RELAZIONE

Con la proposta modifica dell'articolo 2, comma 1, lettera a) si introduce nella disciplina dei principi generali dell'ordinamento forense un richiamo al rispetto dei principi costituzionali, della normativa europea e dei trattati internazionali. Un simile richiamo è previsto dalla vigente legge professionale e sembra necessario che sia introdotto anche nella nuova disciplina.

EMENDAMENTO 2

DDL

Delega per la riforma dell'ordinamento forense C. 2629 (Governo)

ART. 2

COMMA 1, LETTERA A), PUNTO 2 *BIS*)

All'articolo 2, comma 1, lettera a), dopo il punto 2, inserire il seguente punto aggiuntivo: «2 bis) faccia rinvio alle norme dettate in via generale dalla disciplina degli ordinamenti professionali, in quanto compatibili;»

RELAZIONE

Con la proposta modifica dell'articolo 2, comma 1, lettera a) si prevede un richiamo alla disciplina degli ordinamenti professionali. In questo modo, le norme della disciplina generale delle professioni divengono applicabili anche alla professione forense, in quanto compatibili e non derogate. Un simile intervento sembra essere importante, soprattutto nell'ottica della massima armonizzazione possibile fra la disciplina dell'ordinamento forense e la disciplina generale delle professioni liberali.

EMENDAMENTO 3

DDL

Delega per la riforma dell'ordinamento forense C. 2629 (Governo)

ART. 2

COMMA 1, LETTERA A), PUNTO 2 TER)

All'articolo 2, comma 1, lettera a), dopo il punto 2, inserire il seguente punto aggiuntivo: «2 ter) sia conforme ai principi di libera concorrenza e libertà di iniziativa economica e faccia salvo il diritto di ogni avvocato di esercitare la professione forense nella forma liberamente scelta da ciascun professionista a ad esercitare più attività professionali congiuntamente;»

RELAZIONE

Con la proposta modifica dell'articolo 2, comma 1, lettera a) si introduce un richiamo ai principi di libera concorrenza e libertà di iniziativa economica e si introduce – nell'ambito della disciplina dei principi generali dell'ordinamento forense – una espressa previsione che fa salvo il diritto di ogni avvocato di esercitare la professione forense nella forma liberamente scelta da ciascun professionista a ad esercitare più attività professionali congiuntamente.

Questi richiami sembrano essere necessari per allineare l'ordinamento forense nazionale alla disciplina eurounitaria e in particolare alla Direttiva 2006/123/CE (cosiddetta "Direttiva Bolkestein), che all'art. 25 stabilisce espressamente che i prestatori di servizi non siano assoggettati a requisiti che li obblighino ad esercitare esclusivamente una determinata attività specifica o che limitino l'esercizio, congiunto o in associazione, di attività diverse.

EMENDAMENTO 4

DDL

Delega per la riforma dell'ordinamento forense C. 2629 (Governo)

ART. 2

COMMA 1, LETTERA A), PUNTO 6)

All'articolo 2, comma 1, lettera a), sopprimere il punto 6).

RELAZIONE

Con la proposta modifica dell'articolo 2, comma 1, lettera a) punta a sopprimere la previsione che prevede il ripristino del giuramento dell'avvocato, in luogo dell'impegno solenne attualmente previsto.

L'istituto del giuramento è stato sostituito con quello dell'impegno solenne nell'anno 1988 nel codice di procedura penale, nel 1995 in quello di procedura civile e da ultimo nel 2012 nella legge professionale forense. Ciò è avvenuto dopo che la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto l'obbligo di giuramento lesivo della libertà di coscienza (cfr. Corte Cost. 2 ottobre 1979, n. 117, e Corte Cost. 5 maggio 1995, n. 149).

Si ritiene che sia un errore pensare di ripristinare oggi l'istituto del giuramento, sostituendolo a quello dell'impegno solenne e si propone, quindi, la soppressione della relativa previsione.

EMENDAMENTO 5

DDL

Delega per la riforma dell'ordinamento forense *C. 2629 (Governo)*

ART. 2

COMMA 1, LETTERA E)

All'articolo 2, comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente: «e) stabilire che sia consentita all'avvocato la pubblicità informativa sulla propria attività professionale, i titoli posseduti atinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni, con qualunque mezzo, anche informatico, purché questa sia trasparente, veritiera, corretta, non comparativa, equivoca, ingannevole, denigratoria o suggestiva.»

RELAZIONE

Con la proposta modifica dell'articolo 2, comma 1, lettera e) si modifica integralmente i principi e criteri direttivi relativi alla disciplina della pubblicità dell'avvocato, introducendo l'affermazione di un principio di libertà del professionista di promuovere le sue attività ricorrendo alla pubblicità e reintroducendo il principio (attualmente previsto nella legge professionale) che consente all'avvocato di svolgere pubblicità «con qualunque mezzo».

La formulazione prevista dal testo base – per la quale l'informazione sull'esercizio della professione dell'avvocato dovrebbe essere disciplinata al fine di tutelare l'affidamento della collettività e garantire il rispetto del segreto professionale – rischia di dare vita ad una regressione anti-competitiva rispetto all'attuale assetto normativo e tornando indietro rispetto alle facoltà introdotte in venti anni di liberalizzazioni della pubblicità dei professionisti [cfr. art. 3, comma 5, lettera g) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e art. 4, comma 1 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137].

EMENDAMENTO 6

DDL

Delega per la riforma dell'ordinamento forense C. 2629 (Governo)

ART. 2

COMMA 1, LETTERA H), PUNTO 1)

All'articolo 2, comma 1, lettera h), punto 1), sostituire le parole «partecipazione dell'avvocato ad associazioni professionali, a reti professionali o a società tra avvocati» con le parole «partecipazione dell'avvocato a reti professionali o a società fra professionisti istituite a norma dell'articolo 10 della Legge 12 novembre 2011, n. 183».

RELAZIONE

Con la proposta modifica dell'articolo 2, comma 1, lettera h) si sopprime il richiamo alle associazioni professionali e alle società tra avvocati, sostituendolo con un richiamo alla partecipazione dell'avvocato a reti professionali o a società fra professionisti istituite a norma dell'articolo 10 della Legge 12 novembre 2011, n. 183.

In questo modo, si prevede la possibilità per gli avvocati di partecipare a STP e si prevede che questa forma societaria diventi la forma elettiva di esercizio della professione forense in forma aggregata.

La disciplina delle STA è caratterizzata da una serie di vincoli pesantissimi, che le rendono difficilmente inutilizzabili, soprattutto per la realizzazione di aggregazioni multidisciplinari (si pensi alla previsione secondo la quale i due terzi sia dei soci sia degli amministratori devono necessariamente essere avvocati). Al contrario, le STP hanno una disciplina più flessibile e facilmente utilizzabile. In più, sono uno strumento fondamentale per la creazione di realtà che aggregano professionisti appartenenti a ordini differenti. Obbligare nuovamente gli avvocati a partecipare solo alle STA e non alle STP li pone in una riserva indiana che li penalizza nella competizione con gli altri professionisti e scoraggia la costituzione di aggregazioni interdisciplinari.

Si propone, quindi, di abrogare in radice le norme che riguardano le associazioni professionali alle STA e di consentire agli avvocati di far parte di STP.

EMENDAMENTO 7

DDL

Delega per la riforma dell'ordinamento forense C. 2629 (Governo)

ART. 2

COMMA 1, LETTERA H), PUNTO 2)

All'articolo 2, comma 1, lettera h), punto 2) sopprimere le parole: «che l'incarico professionale sia sempre conferito personalmente all'avvocato e».

RELAZIONE

Con la proposta modifica dell'articolo 2, comma 1, lettera h) si propone di superare il principio di personalità della prestazione, attualmente previsto dall'art. 14, comma 2 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (“*L'incarico per lo svolgimento di attività professionale è personale anche nell'ipotesi in cui sia conferito all'avvocato componente di un'associazione o società professionale*”).

Con l'adozione di forme di aggregazione più evolute e moderne, che possono assumere anche la forma di società di capitali, il principio di necessaria personalità dell'incarico sembra essere superato e privo di un valore di reale tutela per le parti assistite.

Se ne propone quindi il superamento e quindi l'introduzione della possibilità di conferire l'incarico professionale direttamente alla società tra professionisti.

EMENDAMENTO 8

DDL

Delega per la riforma dell'ordinamento forense C. 2629 (Governo)

ART. 2

COMMA 1, LETTERA H), PUNTO 2)

All'articolo 2, comma 1, lettera h), punto 2) sostituire le parole: «che la partecipazione di questi ad associazioni, a reti professionali o a società tra avvocati» con le parole «che la partecipazione dell'avvocato a reti professionali o a società fra professionisti».

RELAZIONE

Con la proposta modifica dell'articolo 2, comma 1, lettera h) si sopprime il richiamo alle associazioni professionali e alle società tra avvocati, sostituendolo con un richiamo alla partecipazione dell'avvocato a reti professionali o a società fra professionisti istituite a norma dell'articolo 10 della Legge 12 novembre 2011, n. 183.

EMENDAMENTO 9

DDL

Delega per la riforma dell'ordinamento forense C. 2629 (Governo)

ART. 2

COMMA 1, LETTERA H), PUNTI 3), 4) E 5)

All'articolo 2, comma 1, lettera h), sopprimere i punti 3), 4) e 5).

RELAZIONE

Con la proposta modifica dell'articolo 2, comma 1, lettera h) si sopprimono integralmente le disposizioni relative alle associazioni fra professionisti.

Questa forma di aggregazione professionale (la cui introduzione nella legge professionale del 1939 derivava dal divieto, all'epoca esistente, di esercizio della professione tramite società commerciali) appare superata e inadatta alle attuali esigenze della professione forense. Si propone quindi di prevedere che la forma elettiva di aggregazione professionale per gli avvocati sia la STP.

EMENDAMENTO 10

DDL

Delega per la riforma dell'ordinamento forense C. 2629 (Governo)

ART. 2

COMMA 1, LETTERA H), PUNTO 6)

All'articolo 2, comma 1, lettera h), punto 6) sostituire le parole «debbano partecipare almeno due avvocati iscritti all'albo» con le parole «debba partecipare almeno un avvocato iscritto all'albo».

RELAZIONE

Con la proposta modifica dell'articolo 2, comma 1, lettera h) si intende rendere maggiormente flessibile le partecipazioni di avvocati a reti tra avvocati o con altri professionisti, prevedendo che sia sufficiente la partecipazione anche di un solo avvocato iscritto all'albo, in luogo di due.

EMENDAMENTO 11

DDL

Delega per la riforma dell'ordinamento forense C. 2629 (Governo)

ART. 2

COMMA 1, LETTERA H), PUNTO 8)

All'articolo 2, comma 1, lettera h), punto 8) sostituire le parole «a società di persone, a società di capitali o a società cooperative iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la società» con le parole «a società fra professionisti che abbiano fra i soci almeno un avvocato iscritto all'albo e abbiano almeno un componente dell'organo di gestione è un avvocato iscritto all'albo».

RELAZIONE

Con la proposta modifica dell'articolo 2, comma 1, lettera h) si intende prevedere che l'esercizio della professione forense in forma societaria sia consentito a società fra professionisti che abbiano fra i soci almeno un avvocato iscritto all'albo e abbiano almeno un componente dell'organo di gestione è un avvocato iscritto all'albo, eliminando la previsione che limitata questa possibilità alle sole STA.

EMENDAMENTO 12

DDL

Delega per la riforma dell'ordinamento forense C. 2629 (Governo)

ART. 2

COMMA 1, LETTERA H), PUNTI 9) E 10)

All'articolo 2, comma 1, lettera h), sopprimere i punti 9) e 10).

RELAZIONE

Con la proposta modifica dell'articolo 2, comma 1, lettera h) si sopprimono integralmente le disposizioni relative alle STA.

Si vuole superare questa forma di aggregazione professionale, pensata come forma societaria propria di soli avvocati, prevedendo che la forma elettiva di aggregazione professionale per gli avvocati, come per gli altri professionisti, sia la STP.

EMENDAMENTO 13

DDL

Delega per la riforma dell'ordinamento forense C. 2629 (Governo)

ART. 2

COMMA 1, LETTERA H), PUNTO 11)

All'articolo 2, comma 1, lettera h), punto 11) sostituire le parole «la società tra avvocati» con le parole «la società fra professionisti che eserciti attività forensi».

RELAZIONE

Con la proposta modifica dell'articolo 2, comma 1, lettera h) allinea la disposizione del punto 11) con la previsione della STP per la quale la forma di aggregazione professionale per l'esercizio dell'attività forense e non più della STA.

EMENDAMENTO 14

DDL

*Delega per la riforma dell'ordinamento forense
C. 2629 (Governo)*

ART. 2

COMMA 1, LETTERA H), PUNTO 12)

All'articolo 2, comma 1, lettera h), sopprimere il punto 12).

RELAZIONE

Con la proposta modifica dell'articolo 2, comma 1, lettera h) allinea la disposizione del punto 12) con la previsione della STP per la quale la forma di aggregazione professionale per l'esercizio dell'attività forense e non più della STA.

EMENDAMENTO 15

DDL

Delega per la riforma dell'ordinamento forense C. 2629 (Governo)

ART. 2

COMMA 1, LETTERA H), PUNTO 15)

All'articolo 2, comma 1, lettera h), sostituire il punto 15) con il seguente: «che gli avvocati possano partecipare alle società tra professionisti disciplinate dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, anche per l'esercizio della professione forense».

RELAZIONE

Con la proposta modifica dell'articolo 2, comma 1, lettera h) si propone di consentire agli avvocati di partecipare a STP anche per l'esercizio della professione forense e non più esclusivamente per l'esercizio di attività di consulenza.

In questo modo si intende consentire che la STP divenga la forma elettiva di aggregazione per l'esercizio di attività professionali sia forensi sia multidisciplinari.

EMENDAMENTO 16

DDL

Delega per la riforma dell'ordinamento forense *C. 2629 (Governo)*

ART. 2

COMMA 1, LETTERA L)

All'articolo 2, comma 1, lettera l) eliminare le parole «di monocommittenza o».

RELAZIONE

Con la modifica dell'articolo 2, comma 1, lettera *l)* si intende eliminare la duplicazione di istituti attualmente prevista dal testo base, ove si prevede di creare due distinte figure di avvocato *collaboratore continuativo* e avvocato *collaboratore in regime di monocommittenza*.

L'introduzione di una figura di *collaboratore in regime di monocommittenza* appare insensata, dato che realizzerebbe una **grave incongruenza con i principi generali dell'ordinamento**. Questo nuovo istituto creerebbe una nuova figura ibrida di collaboratore atipico, al quale si negherebbe in radice la possibilità di vedersi riconoscere la posizione di lavoratore dipendente.

EMENDAMENTO 17

DDL

Delega per la riforma dell'ordinamento forense C. 2629 (Governo)

ART. 2

COMMA 1, LETTERA L)

All'articolo 2, comma 1, lettera l) inserire al termine le parole «, prevedendo che il rapporto di collaborazione continuativa dell'avvocato sia soggetto alle norme sul lavoro autonomo di cui al Titolo III del libro quinto del codice civile ed alle norme sulla tutela del lavoro autonomo di cui al Capo I della Legge 22 maggio 2017, n. 81».

RELAZIONE

Con la proposta modifica dell'articolo 2, comma 1, lettera l) si intende prevedere espressamente che la disciplina della figura dell'avvocato *collaboratore continuativo* segua le regole fissate in via generale per i lavoratori autonomi in regime continuativo dal cosiddetto Jobs Act del lavoro autonomo. Ciò nell'ottica di armonizzare le discipline di diverse figure di collaboratori e al medesimo tempo individuare uno statuto minimale di tutele.

EMENDAMENTO 18

DDL

Delega per la riforma dell'ordinamento forense C. 2629 (Governo)

ART. 2

COMMA 1, LETTERA L)

All'articolo 2, comma 1, lettera l) inserire al termine le parole «, prevedendo che il contratto di collaborazione continuativa dell'avvocato sia stipulato in forma scritta e debba indicare la durata del rapporto».

RELAZIONE

Con la proposta modifica dell'articolo 2, comma 1, lettera l) si prevede che nei rapporti con gli avvocati collaboratori continuativi il contratto di collaborazione debba essere in forma scritta e indicare la durata del rapporto.

EMENDAMENTO 19

DDL

Delega per la riforma dell'ordinamento forense C. 2629 (Governo)

ART. 2

COMMA 1, LETTERA L)

All'articolo 2, comma 1, lettera l) inserire al termine le parole «, prevedendo il divieto di clausole che prevedano un diritto di esclusiva a favore del committente o condizioni di prestazione dell'attività tali da pregiudicare la possibilità per l'avvocato collaborazione di creare e sviluppare una clientela personale».

RELAZIONE

Con la proposta modifica dell'articolo 2, comma 1, lettera l) si prevede che nei rapporti con gli avvocati collaboratori continuativi sia impedita espressamente l'apposizione al contratto di un diritto di esclusiva e di un patto di non concorrenza, che negherebbero all'avvocato collaboratore la possibilità di sviluppare una propria clientela e lo costringerebbero a lasciare i propri clienti al committente in caso di cessazione del rapporto.

Non va trascurato che per i grandi studi, con diverse branche o sezioni specializzate, la contendibilità dei collaboratori (e financo dei soci) è prassi assolutamente normale, dando vita ad un mercato in continua evoluzione. La previsione della esclusiva e della non concorrenza, invece, sono il retaggio di una visione ottocentesca dello studio legale, con il *dominus* ed i suoi sottoposti (tali in effetti sono), costretti a portare i propri clienti allo studio ed a doverli lasciare non solo quando decidessero di mettersi in proprio, ma persino quando l'interruzione della collaborazione avvenisse per esclusiva volontà del committente.

EMENDAMENTO 20

DDL

Delega per la riforma dell'ordinamento forense C. 2629 (Governo)

ART. 2

COMMA 1, LETTERA L)

All'articolo 2, comma 1, lettera l) inserire al termine le parole «, prevedendo nei casi di indisponibilità continuativa per un periodo non superiore a centottanta giorni dovuti a gravidanza, maternità o paternità, adozione, malattia e infortunio sia vietato il recesso da parte del committente».

RELAZIONE

Con la proposta modifica dell'articolo 2, comma 1, lettera l) si prevede che nei rapporti con gli avvocati collaboratori continuativi siano riconosciute delle forme minime di tutela per gravidanza, maternità o paternità, adozione, malattia e infortunio, vietando il recesso da parte del committente.

Si tratta di misure minime di tutela volte ad adeguare il rapporto di collaborazione alla realtà attuale, evitando che una gravidanza o una malattia possano costituire il pretesto per il committente per recedere.

EMENDAMENTO 21

DDL

Delega per la riforma dell'ordinamento forense *C. 2629 (Governo)*

ART. 2

COMMA 1, LETTERA P), PUNTO 1.1)

All'articolo 2, comma 1, lettera p), sostituire il punto 1.1) con il seguente: «1.1) lo svolgimento di attività che, per la natura delle prestazioni o per le modalità di esercizio, possano compromettere l'autonomia o l'indipendenza, ovvero che impediscano l'esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione forense;».

RELAZIONE

Con la proposta modifica dell'articolo 2, comma 1, lettera p) si intende realizzare un significativo ripensamento del regime delle incompatibilità con la professione forense, sostituendo il generale divieto per gli avvocati di esercitare qualsiasi altra attività di lavoro subordinato e di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, con un divieto molto più circoscritto a esercitare attività che, per la natura delle prestazioni o per le modalità di esercizio, possano compromettere l'autonomia o l'indipendenza, ovvero che impediscano l'esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione forense. Il regime di incompatibilità assoluto previsto dal testo base costituisce un ostacolo allo sviluppo della professione e alla possibilità per gli avvocati di ampliare il campo delle loro attività e rappresenta uno dei fattori di progressiva erosione degli ambiti professionali e pone gli avvocati in situazioni di svantaggio competitivo rispetto ad altri professionisti e attori presenti sul mercato.

Questo regime di incompatibilità, asfittico e ingiustificatamente penalizzante, non consente agli avvocati di competere ad armi pari con altri professionisti e li emargina rispetto al mercato delle attività professionali, rendendoli incapaci di reggere la concorrenza delle altre categorie di professionisti e rischia di rappresentare una zavorra non più tollerabile per una categoria che ha necessità di differenziare e aprirsi ad ambiti, attività e competenze nuovi.

L'emendamento si propone di rendere l'ordinamento professionale forense compatibile con il diritto costituzionale alla libertà di iniziativa economica e al diritto di esercizio di una professione liberamente scelta (art. 41 Cost. e art. 15 della Carta dei diritti fondamentali U.E.) e con i principi del diritto dell'Unione Europea in tema di servizi. Da circa vent'anni la Direttiva "Bolkestein" ha previsto che i professionisti non siano vincolati a esercitare esclusivamente una determinata attività specifica e ha chiaramente previsto che l'adozione di norme che limitino l'esercizio, congiunto o in associazione, di attività diverse, anche in relazione alle professioni regolamentate, trova giustificazione solo per garantire il rispetto di norme di deontologia e per garantire l'indipendenza e l'imparzialità dei professionisti (Direttiva 2006/123/CE, art. 25, attuata in Italia con d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, art. 35).

EMENDAMENTO 22

DDL

Delega per la riforma dell'ordinamento forense C. 2629 (Governo)

ART. 2

COMMA 1, LETTERA P), PUNTO 1.2)

All'articolo 2, comma 1, lettera p), sostituire il punto 1.2) con il seguente: «1.2) l'esercizio dell'attività di notaio e con il ruolo di magistrato di carriera o di uditore giudiziario;».

RELAZIONE

Con la proposta modifica dell'articolo 2, comma 1, lettera p) si intendono tipizzare e circoscrivere le professioni e funzioni che risultano effettivamente incompatibili con la professione forense, in quanto potenzialmente lesive del principio di autonomia e indipendenza.

EMENDAMENTO 23

DDL

Delega per la riforma dell'ordinamento forense C. 2629 (Governo)

ART. 2

COMMA 1, LETTERA P), PUNTO 1.3)

All'articolo 2, comma 1, lettera p), sopprimere il punto 1.3).

RELAZIONE

Con la proposta modifica dell'articolo 2, comma 1, lettera p) si intende sopprimere la previsione di una generale incompatibilità con ogni attività di impresa, sul presupposto che una norma di carattere generale possa vietare agli avvocati lo svolgimento di attività che, per la natura delle prestazioni o per le modalità di esercizio, possano compromettere l'autonomia o l'indipendenza, ovvero che impediscano l'esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione forense.

In questo modo, si sostituisce l'attuale sistema di divieti generalizzati, con una norma flessibile, che vieti in via generale di svolgere attività che possano effettivamente pregiudicare l'autonomia e l'indipendenza dell'avvocato, prevedendo eventualmente in modo puntuale alcune attività specifiche che si presumono in conflitto con il principio di indipendenza e autonomia dell'avvocato.

EMENDAMENTO 24

DDL

Delega per la riforma dell'ordinamento forense C. 2629 (Governo)

ART. 2

COMMA 1, LETTERA P), PUNTO 1.4)

All'articolo 2, comma 1, lettera p), sopprimere il punto 1.4).

RELAZIONE

Con la proposta modifica dell'articolo 2, comma 1, lettera p) si intende sopprimere la previsione di una generale incompatibilità con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, sul presupposto che una norma di carattere generale possa vietare agli avvocati lo svolgimento di attività che, per la natura delle prestazioni o per le modalità di esercizio, possano compromettere l'autonomia o l'indipendenza, ovvero che impediscano l'esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione forense

EMENDAMENTO 25

DDL

Delega per la riforma dell'ordinamento forense C. 2629 (Governo)

ART. 2

COMMA 1, LETTERA P), PUNTO 2.1)

All'articolo 2, comma 1, lettera p), al punto 2.1) sostituire le parole: «artistico e culturale», con le parole «artistico, sportivo e culturale».

RELAZIONE

Con la proposta modifica dell'articolo 2, comma 1, lettera p) si intende consentire agli avvocati l'esercizio di attività sportive da parte di soggetti iscritti in appositi registri o elenchi (leggansi "registri o elenchi per allenatori tecnici o atleti delle varie federazioni sportive, oppure albi professionali).

EMENDAMENTO 26

DDL

Delega per la riforma dell'ordinamento forense C. 2629 (Governo)

ART. 2

COMMA 1, LETTERA P), PUNTO 2.2)

All'articolo 2, comma 1, lettera p), sostituire il punto 2.2) con il seguente: «2.2) l'esercizio di altre professioni regolamentate, previa iscrizione nei relativi albi, fatta eccezione per la professione di notaio;».

RELAZIONE

Con la proposta modifica dell'articolo 2, comma 1, lettera p) si intende consentire agli avvocati l'esercizio di tutte altre professioni regolamentate, ad eccezione di quella di notaio.

Il testo base mantiene l'attuale disciplina che prevede un divieto generalizzato di esercizio di altre attività di lavoro autonomo, ma consente in via di eccezione l'esercizio delle professioni di commercialista, pubblicista, consulente del lavoro, amministratore condominiale e agente sportivo. È del tutto incomprensibile la *ratio* che governa la scelta di queste eccezioni e non di altre. E in ogni caso il divieto generalizzato si pone in palese violazione della Direttiva “Bolkestein” che da vent'anni ha previsto che i professionisti non possano essere vincolati a esercitare esclusivamente una determinata attività specifica. Sarebbe quindi necessaria, in primo luogo, una completa eliminazione del divieto di esercizio di tutte le attività di lavoro autonomo. L'emendamento proposto consente agli avvocati di accedere a nuovi settori di attività interprofessionali ed espandere le loro possibilità di competizione nel mercato, superando delle limitazioni che appaiono del tutto incomprensibili.

EMENDAMENTO 27

DDL

Delega per la riforma dell'ordinamento forense C. 2629 (Governo)

ART. 2

COMMA 1, LETTERA P), PUNTO 2.3)

All'articolo 2, comma 1, lettera p), al punto 2.3) sostituire le parole «se l'oggetto dell'attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari» con le parole «ovvero di amministratore di società di capitali con o senza poteri individuali, ovvero di liquidatore o di componente di organi di controllo e di vigilanza di enti, imprese e società».

RELAZIONE

Con la proposta modifica dell'articolo 2, comma 1, lettera p) si intende consentire agli avvocati l'esercizio della funzione di amministratore di società con o senza poteri individuali, ovvero di liquidatore o di componente di organi di controllo e di vigilanza di enti, imprese e società. In questo modo, si intende eliminare una restrizione ingiustificata, che non trova fondamento nell'esigenza di protezione del principio di autonomia e indipendenza.

EMENDAMENTO 28

DDL

Delega per la riforma dell'ordinamento forense C. 2629 (Governo)

ART. 2

COMMA 1, LETTERA P), PUNTO 2.4)

All'articolo 2, comma 1, lettera p), sopprimere il punto 2.4).

RELAZIONE

Con la proposta modifica dell'articolo 2, comma 1, lettera p) viene soppresso un punto che diviene ridondante, una volta consentita in via generale l'esercizio della funzione di amministratore di società.

EMENDAMENTO 29

DDL

Delega per la riforma dell'ordinamento forense C. 2629 (Governo)

ART. 2

COMMA 1, LETTERA Q), PUNTO 4)

All'articolo 2, comma 1, lettera q), inserire al termine il seguente punto: «4) che i compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, costituiscano elemento fondamentale del trattamento economico e siano computati ai fini degli emolumenti indiretti e differiti nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva;».

RELAZIONE

Con la proposta modifica dell'articolo 2, comma 1, lettera q) si chiede di riportare nella legge di delega anche il terzo comma dell'art. 33, nella formulazione approvata dal Consiglio Nazionale Forense e contenuta nel PDL n. 2432 (Pittalis ed altri) al fine di consentire che l'emanando decreto legislativo ne possa riportare il contenuto ed evitare il rischio di andare oltre la delega. La previsione normativa è tesa a risolvere una questione interpretativa sorta a seguito della normativa del 2014 sui compensi professionali dei legali di enti pubblici, introdotta dopo la legge n. 247/2012, che ha visto impegnata anche la Suprema Corte con notevole contenzioso sulla natura giuridica degli onorari legali a ogni fine utile.

EMENDAMENTO 30

DDL

Delega per la riforma dell'ordinamento forense C. 2629 (Governo)

ART. 2

COMMA 1, LETTERA Q), PUNTO 5)

All'articolo 2, comma 1, lettera q), inserire al termine il seguente punto: «5) che il Consiglio Nazionale Forense disciplini, con proprio regolamento, l'attività degli avvocati pubblici, indicando i criteri che i consigli distrettuali dovranno osservare nell'autorizzare:

- a) la costituzione e iscrizione di un nuovo ufficio legale;*
- b) l'iscrizione del singolo avvocato pubblico nell'elenco speciale;*
- c) l'organizzazione degli uffici legali*
- d) le funzioni ispettive e di verifica dei consigli circondariali».*

RELAZIONE

Dopo l'approvazione della legge n. 247/2012, diversi Consigli dell'Ordine territoriali hanno emanato dei regolamenti per disciplinare l'attività da compiere nei confronti delle domande di iscrizione degli avvocati di enti pubblici e di costituzione di nuovi uffici legali da parte di enti e società partecipate, anche in considerazione della sinteticità della previsione normativa. Un regolamento emanato dal Consiglio Nazionale Forense, autorizzato dal Legislatore, avrebbe il pregio di dare omogeneità alla disciplina sul territorio nazionale.

EMENDAMENTO 31

DDL

Delega per la riforma dell'ordinamento forense C. 2629 (Governo)

ART. 2

COMMA 1, LETTERA S)

All'articolo 2, comma 1, lettera s), sostituire le parole «ordine degli avvocati» con le parole «ordine territoriale forense» ovunque ricorrano.

RELAZIONE

Con la proposta modifica dell'articolo 2, comma 1, lettera s) si intende sostituire la denominazione utilizzata per gli ordini circondariali di “ordine degli avvocati” con quella di “ordine territoriale forense”, allo scopo di utilizzare una formula neutra sotto il punto di vista del genere e che non risulti escludente per le numerosissime avvocate che popolano gli ordini.

EMENDAMENTO 32

DDL

Delega per la riforma dell'ordinamento forense C. 2629 (Governo)

ART. 2

COMMA 1, LETTERA U), PUNTO 15)

All'articolo 2, comma 1, lettera u), punto 15), sostituire le parole «tre mandati» con le parole «due mandati».

RELAZIONE

Con la proposta di modifica dell'articolo 2, comma 1, lettera u) si intende ridurre da tre a due il numero massimo di mandati consecutivi per le cariche elettive, favorendo così il ricambio e la partecipazione democratica.

La norma oggetto di emendamento condurrebbe infatti, ancora una volta, ad una ingessatura delle istituzioni forensi, bloccate per troppo tempo con gli stessi soggetti.

Tale sistema non ha favorito nel tempo il ricambio di genere e generazionale nell'avvocatura, che oggi patisce un pesante inverno demografico proprio per non essere stata in grado di permettere alle giovani generazioni di entrare in campo.

Non si ravvisa peraltro quale sia la necessità sottesa all'introduzione della novella oggetto del presente emendamento.

EMENDAMENTO 33

DDL

Delega per la riforma dell'ordinamento forense C. 2629 (Governo)

ART. 2

COMMA 1, LETTERA V)

All'articolo 2, comma 1, lettera v), sopprimere le parole «, che resta previsto e disciplinato dagli articoli 52 e seguenti del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e dagli articoli 59 e seguenti del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37».

RELAZIONE

Con la proposta modifica dell'articolo 2, comma 1, lettera v) si intende eliminare il riferimento alla disciplina previgente del patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, semplificando il quadro normativo.

EMENDAMENTO 34

DDL

Delega per la riforma dell'ordinamento forense C. 2629 (Governo)

ART. 2

COMMA 1, LETTERA V), PUNTO 1)

All'articolo 2, comma 1, lettera v), punto 1) sopprimere le parole «avvocati abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori.».

RELAZIONE

Con la proposta modifica dell'articolo 2, comma 1, lettera v) si intende eliminare il riferimento specifico agli “avvocati abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori” nella composizione del Consiglio Nazionale Forense.

EMENDAMENTO 35

DDL

Delega per la riforma dell'ordinamento forense C. 2629 (Governo)

ART. 2

COMMA 1, LETTERA V), PUNTO 1)

All'articolo 2, comma 1, lettera v), punto 1) sostituire le parole «non possano essere eletti consecutivamente più di tre volte e che sia consentito esclusivamente per una volta lo svolgimento di un quarto mandato consecutivo se uno dei tre mandati ha avuto durata inferiore a un anno, sei mesi e un giorno, per qualsiasi causa» con le parole «non possano essere eletti consecutivamente più di due volte e che sia consentito esclusivamente per una volta lo svolgimento di un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati ha avuto durata inferiore a un anno, sei mesi e un giorno, per qualsiasi causa».

RELAZIONE

Con la proposta di modifica dell'articolo 2, comma 1, lettera v) n. 1 si intende ridurre da tre a due il numero massimo di mandati consecutivi per i membri del Consiglio Nazionale Forense, con possibilità di un terzo mandato in caso di mandato breve, favorendo il ricambio del personale amministrativo anche nella massima istituzione dell'avvocatura.

EMENDAMENTO 36

DDL

Delega per la riforma dell'ordinamento forense C. 2629 (Governo)

ART. 2

COMMA 1, LETTERA V), PUNTO 2)

All'articolo 2, comma 1, lettera v), sostituire il punto 2) con il seguente: «2) prevedere che esso sia composto da venticinque consiglieri, da eleggere su base nazionale garantendo la rappresentanza di entrambi i generi;».

RELAZIONE

Con la proposta modifica dell'articolo 2, comma 1, lettera v) n. 2 si prevede che il Consiglio Nazionale Forense sia composto da venticinque consiglieri eletti su base nazionale, garantendo la rappresentanza di entrambi i generi.

EMENDAMENTO 37

DDL

Delega per la riforma dell'ordinamento forense C. 2629 (Governo)

ART. 2

COMMA 1, LETTERA V), PUNTO 4 BIS)

All'articolo 2, comma 1, lettera v), inserire successivamente al punto 4) il seguente punto: «4 bis) prevedere che nomini al suo interno una sezione amministrativa ed una sezione disciplinare e che ciascun componente possa far parte esclusivamente di una delle due sezioni, con divieto di passaggio da una sezione all'altra».

RELAZIONE

Con la proposta di modifica dell'articolo 2, comma 1, lettera v) si introduce l'obbligo per il C.N.F. di nominare una sezione amministrativa e una disciplinare, con divieto per i componenti di far parte di entrambe o di passare da una all'altra, così garantendo una reale separazione delle funzioni.

EMENDAMENTO 38

DDL

Delega per la riforma dell'ordinamento forense C. 2629 (Governo)

ART. 2

COMMA 1, LETTERA V), PUNTO 5)

All'articolo 2, comma 1, lettera v), sostituire il punto 5) con il seguente: «5) prevedere che esso elegga il presidente, il segretario e che ciascuna sezione elegga un vicepresidente che ne presiede i lavori; prevedere che il presidente, il segretario, il tesoriere e i due vicepresidenti formino il consiglio di presidenza;».

RELAZIONE

Con la proposta modifica dell'articolo 2, comma 1, lettera v) n. 5 si disciplina l'elezione del presidente, segretario e vicepresidenti delle sezioni, prevedendo la costituzione di un consiglio di presidenza formato da questi organi.

EMENDAMENTO 39

DDL

Delega per la riforma dell'ordinamento forense C. 2629 (Governo)

ART. 2

COMMA 1, LETTERA V), PUNTO 5 BIS)

All'articolo 2, comma 1, lettera v), inserire successivamente al punto 5) il seguente punto: «5 bis) prevedere che ciascuna sezione possa nominare i componenti di sottocommissioni e altri organi previsti dal proprio regolamento interno di organizzazione;».

RELAZIONE

Con la proposta di modifica dell'articolo 2, comma 1, lettera v) n. 5 bis si consente a ciascuna sezione del CNF di nominare sottocommissioni e altri organi previsti dal proprio regolamento interno, facilitando l'organizzazione dei lavori.

EMENDAMENTO 40

DDL

Delega per la riforma dell'ordinamento forense C. 2629 (Governo)

ART. 2

COMMA 1, LETTERA V), PUNTO 6)

All'articolo 2, comma 1, lettera v), sostituire il punto 6) con il seguente: «6) attribuire alla sezione amministrativa il potere regolamentare e compiti e prerogative in materia di: emanazione e aggiornamento del codice deontologico; tenuta e aggiornamento dell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; coordinamento e indirizzo dei consigli dell'ordine circondariali al fine di rendere omogenee le condizioni di esercizio della professione e di accesso alla stessa, nonché collaborazione con i medesimi al fine di conservare e tutelare l'indipendenza e il decoro professionale; formazione degli avvocati e dei tirocinanti, specializzazione e previdenza forense; predisposizione della proposta al Ministro della giustizia dei parametri per la determinazione del compenso dell'avvocato; espressione di pareri, su richiesta del Ministro della giustizia, su proposte e disegni di legge che, anche indirettamente, interessino la professione forense e l'amministrazione della giustizia; istituzione e cura degli elenchi delle associazioni forensi e delle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative nel rispetto della diffusione territoriale, dell'ordinamento democratico delle stesse, della promozione dei valori fondamentali del diritto e del giusto ed equo processo, della promozione di iniziative volte ad ottenere un miglioramento del funzionamento dell'amministrazione e dell'organizzazione della giustizia in conformità alle norme costituzionali e sovranazionali, nonché, per le associazioni specialistiche, dell'offerta formativa sulla materia di competenza; prevedere altresì che sia garantita la tendenziale gratuità dell'offerta formativa nelle materie di competenza destinata alle associazioni specialistiche;».

RELAZIONE

Con la proposta di modifica dell'articolo 2, comma 1, lettera v) n. 6 si attribuisce alla sezione amministrativa del CNF il potere regolamentare e numerose competenze specifiche in materia di codice deontologico, formazione, coordinamento degli ordini, previdenza e altro.

EMENDAMENTO 41

DDL

Delega per la riforma dell'ordinamento forense C. 2629 (Governo)

ART. 2

COMMA 1, LETTERA V), PUNTO 6 BIS)

All'articolo 2, comma 1, lettera v), dopo il punto 6) inserire il seguente ulteriore punto: «6 bis) prevedere che il Consiglio nazionale forense eserciti i poteri regolamentari di cui al punto precedente o comunque i poteri regolamentari attribuitigli dall'ordinamento forense, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni e che siano state individuate come maggiormente rappresentative».

RELAZIONE

Con la proposta modifica dell'articolo 2, comma 1, lettera v) si prevede che nell'esercizio dei suoi poteri regolamentari il Consiglio nazionale forense sia tenuto a svolgere un'attività consultiva e di confronto con i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni forensi maggiormente rappresentative costituite da almeno cinque anni.

EMENDAMENTO 42

DDL

*Delega per la riforma dell'ordinamento forense
C. 2629 (Governo)*

ART. 2

COMMA 1, LETTERA V), PUNTO 7)

All'articolo 2, comma 1, lettera v), sopprimere il punto 7).

RELAZIONE

Con la proposta modifica dell'articolo 2, comma 1, lettera v) n.7 si sopprime il punto 7), eliminando una disposizione relativa alle competenze del CNF ritenuta non necessaria o da riorganizzare diversamente.

EMENDAMENTO 43

DDL

Delega per la riforma dell'ordinamento forense C. 2629 (Governo)

ART. 2

COMMA 1, LETTERA V), PUNTO 8)

All'articolo 2, comma 1, lettera v), al punto 8) sostituire le parole «che esso sia autorizzato, nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione» con le parole «che la sezione amministrativa sia autorizzata, nei limiti necessari per coprire le spese della gestione del Consiglio nazionale forense».

RELAZIONE

Con la proposta modifica dell'articolo 2, comma 1, lettera v) n.8 si chiarisce che la sezione amministrativa del CNF è autorizzata a stabilire contributi nei limiti necessari per coprire le spese della gestione complessiva del Consiglio.

EMENDAMENTO 44

DDL

Delega per la riforma dell'ordinamento forense C. 2629 (Governo)

ART. 2

COMMA 1, LETTERA V), PUNTO 9)

All'articolo 2, comma 1, lettera v), sostituire il punto 9) con il seguente: «9) prevedere che la sezione disciplinare sia competente a esaminare i reclami avverso i provvedimenti disciplinari, in materia di albi, elenchi e registri e di rilascio del certificato di compiuta pratica nonché i ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell'ordine, dei consigli distrettuali di disciplina e dei comitati pari opportunità e i conflitti di competenza tra ordini circondariali;».

RELAZIONE

Con la proposta modifica dell'articolo 2, comma 1, lettera v) n.9 si attribuisce alla sezione disciplinare del CNF la competenza sui reclami avverso provvedimenti disciplinari, in materia di albi, ricorsi elettorali e conflitti di competenza tra ordini.

EMENDAMENTO 45

DDL

Delega per la riforma dell'ordinamento forense C. 2629 (Governo)

ART. 2

COMMA 1, LETTERA V BIS)

All'articolo 2, comma 1, inserire dopo la lettera v) la seguente lettera aggiuntiva: «v-bis) con riferimento ai comitati pari opportunità, prevedere l'istituzione di un comitato circondariale delle pari opportunità presso ciascun ordine territoriale forense e di un comitato nazionale delle pari opportunità presso il consiglio nazionale forense, con autonomia patrimoniale e organizzativa. Il funzionamento e le attribuzioni dei comitati per le pari opportunità circondariali e nazionali sono disciplinati con regolamento del consiglio nazionale forense».

RELAZIONE

Con la proposta modifica dell'articolo 2, comma 1, lettera v bis) si prevede una definizione dello statuto giuridico dei comitati per le pari opportunità, con autonomia finanziaria e organizzativa, anche al fine di rendere l'ordinamento forense italiano rispettoso delle previsioni della Direttiva (UE) 2024/1499 e della Direttiva (UE) 2024/1500, che fissano le indicazioni per gli organismi di parità e ne stabiliscono la necessaria autonomia patrimoniale e l'indipendenza da altri organismi.

EMENDAMENTO 46

DDL

Delega per la riforma dell'ordinamento forense *C. 2629 (Governo)*

ART. 2

COMMA 1, LETTERA Z)

All'articolo 2, comma 1, sostituire la lettera z) con la seguente: «z) prevedere che il Consiglio nazionale forense convochi il congresso nazionale forense almeno ogni due anni; che il congresso deliberi autonomamente le proprie norme regolamentari e statutarie, sentite le associazioni forensi maggiormente rappresentative ed elegga l'organismo congressuale forense, con mandato di durata biennale, deputato a dare attuazione alle deliberazioni congressuali e i cui componenti non possano rivestire la carica di consiglieri del Consiglio nazionale forense, consigliere dell'ordine, di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense nonché di membro di un consiglio distrettuale di disciplina e siano ineleggibili dopo lo svolgimento di due mandati consecutivi, disciplinando le ipotesi di rieleggibilità dopo il terzo mandato consecutivo; prevedere che l'organismo congressuale forense presieda il congresso nazionale forense e ne determini l'ordine dei lavori, rappresenti l'avvocatura a livello nazionale e promuova i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti, istituisca e disciplini, con apposito regolamento, l'osservatorio permanente sull'esercizio della giurisdizione, che raccolga dati ed elabora studi e proposte diretti a favorire una più efficiente amministrazione delle funzioni giurisdizionali, designi rappresentanti di categoria presso commissioni ed organi nazionali o internazionali;».

RELAZIONE

Con la proposta modifica dell'articolo 2, comma 1, lettera z) si riforma integralmente la disciplina del Congresso Nazionale Forense, prevedendo la convocazione almeno biennale, l'elezione di un organismo congressuale forense con mandato biennale e l'incompatibilità con altre cariche, si assegnano altresì competenze di rappresentanza e coordinamento.

EMENDAMENTO 47

DDL

Delega per la riforma dell'ordinamento forense C. 2629 (Governo)

ART. 2

COMMA 1, LETTERA AA), PUNTO 2)

All'articolo 2, comma 1, lettera aa), sostituire il punto 2) con il seguente: «2) che il tirocinio si articoli nella pratica svolta presso lo studio professionale di un avvocato avente un'anzianità di iscrizione nell'albo tale da assicurare un'adeguata formazione;».

RELAZIONE

Con la proposta modifica dell'articolo 2, comma 1, lettera aa), punto 2), si semplificano i requisiti soggettivi richiesti per il dominus del tirocinio, limitandosi a prevedere un'anzianità di iscrizione tale da garantire una formazione adeguata, senza specificazioni ulteriori suscettibili di creare rigidità o disparità di trattamento tra gli iscritti.

EMENDAMENTO 48

DDL

Delega per la riforma dell'ordinamento forense C. 2629 (Governo)

ART. 2

COMMA 1, LETTERA AA), PUNTO 3)

All'articolo 2, comma 1, lettera aa), sopprimere il punto 3).

RELAZIONE

Con la proposta modifica si sopprime il punto 3) dell'articolo 2, comma 1, lettera aa), eliminando l'obbligatorietà generalizzata della frequenza delle scuole forensi. Tale obbligo non risulta coerente con la necessità di garantire al praticante libertà di scelta nei percorsi formativi, né con il principio secondo cui l'unica selezione per l'accesso alla professione deve essere costituita dall'esame di Stato.

EMENDAMENTO 49

DDL

Delega per la riforma dell'ordinamento forense C. 2629 (Governo)

ART. 2

COMMA 1, LETTERA AA), PUNTO 7)

All'articolo 2, comma 1, lettera aa), dopo il punto 7) inserire il seguente: «7 bis) che il praticante debba obbligatoriamente retribuito durante tutta la durata del tirocinio, con un compenso congruo e proporzionato alla quantità e alla qualità delle prestazioni rese e, comunque, non inferiore ai parametri stabiliti in via regolamentare;».

RELAZIONE

Con la proposta modifica si introduce in via generale l'obbligatorietà del compenso per i praticanti avvocati, superando il modello del tirocinio gratuito. Si garantisce così un livello minimo di tutela economica uniforme sul territorio nazionale, rimettendo ai parametri regolamentari la determinazione dei livelli minimi e assicurando trasparenza e tracciabilità dei compensi corrisposti.

EMENDAMENTO 50

DDL

Delega per la riforma dell'ordinamento forense C. 2629 (Governo)

ART. 2

COMMA 1, LETTERA AA), PUNTO 8)

All'articolo 2, comma 1, lettera aa), sopprimere il punto 8).

RELAZIONE

Con la proposta modifica si elimina la previsione che subordina il rilascio del certificato di compiuto tirocinio al superamento della prova finale presso le scuole forensi. La selezione deve rimanere integralmente affidata all'esame di Stato, evitando la creazione di filtri intermedi non coerenti con il sistema costituzionale di accesso alla professione.

EMENDAMENTO 51

DDL

Delega per la riforma dell'ordinamento forense C. 2629 (Governo)

ART. 2

COMMA 1, LETTERA BB), PUNTO 1)

All'articolo 2, comma 1, lettera bb), al punto 1) sostituire le parole «due prove scritte» con «una prova scritta».

RELAZIONE

Con la proposta modifica si prevede una sola prova scritta, in luogo delle due previste dal testo vigente. Tale impostazione, già sperimentata nella disciplina emergenziale, risulta maggiormente funzionale a valutare le reali competenze tecnico-pratiche dei candidati e consente una gestione più efficiente delle correzioni e dei tempi dell'esame.

EMENDAMENTO 52

DDL

Delega per la riforma dell'ordinamento forense C. 2629 (Governo)

ART. 2

COMMA 1, LETTERA BB), PUNTO 2)

All'articolo 2, comma 1, lettera bb), sostituire il punto 2) con il seguente: «2) le modalità di svolgimento della prova scritta, stabilendo che essa consista nella redazione, in presenza e mediante modalità di videoscrittura con il solo ausilio dei codici annotati con la giurisprudenza, di un atto giudiziario che richieda conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in una materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo;».

RELAZIONE

Con la proposta modifica si ridefinisce il contenuto della prova scritta, coerentemente con la struttura dell'esame basato sulla verifica delle concrete capacità redazionali e argomentative del candidato. La scelta dell'atto giudiziario come unica prova scritta risponde all'esigenza di valutare l'attitudine pratica alla professione forense.